



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di piano del consumatore elaborata dall'OCC dott.ssa Aida Maria Francesca Longo su istanza di **Perretti Davide Francesco**

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Montalto Uffugo (CS) via Tesori snc;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione e del creditore privilegiato ipotecario BNL mentre il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 50%;
- durata complessiva totale in 14 anni;

ritenuto che, quanto alla durata, essa sia eccessivamente dilatata e incompatibile con le linee guida di questo Ufficio, depositate nell'ottobre 2018, le quali prevedono "in massimo 3-5 anni la durata congrua, ed in 7 anni la durata massima ragionevole del piano/proposta, salva la possibilità di valutare le specificità del caso concreto, con il limite tendenzialmente inderogabile dei 10 anni di dilazione";



(I) atteso che essendo la relazione dell'OCC antecedente alle linee guida (seppur le stesse siano traspositive di principi di già avvenuta attuazione sul territorio nazionale), si ritiene congruo concedere termine all' OCC per una rimodulazione del piano, che non potrà in ogni caso superare gli 8 anni di durata;

atteso che dalla relazione non è chiaro se il ricorrente sia decaduto dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo;

ritenuto che ove fosse decaduto –e così sembrerebbe intendersi laddove viene evidenziato che il contratto sottoscritto nel 2012 e con durata prevista di 25 anni sia stato onorato fino a settembre 2015-, la durata del pagamento integrale del debito da mutuo debba rientrare nella durata indicata;

ritenuto che diversamente possa proseguire la naturale scadenza ed essere posto fuori dal piano;

tenuto conto che in ogni caso vi sono altri debiti la cui durata è prevista in misura superiore a quella indicata (vds ad esempio durata di 11 anni per credito chirografario BNL);

ritenuto inoltre opportuno che ricorrente e OCC:

(II). forniscano adeguati chiarimenti in ordine a:

II.1 meritevolezza del ricorrente, attesi i plurimi ricorsi al credito;

II.2 correttezza della valutazione del patrimonio immobiliare, con perizia a firma di geom. Perretti, e sulla cui attestazione del valore stimato è opportuno che il professionista OCC rilasci dichiarazione di congruità, ove lo ritenga opportuno;

(III) valutino l'opportunità di rimodulare il piano assicurando un soddisfacimento superiore ai chirografari, anche al fine di evitare contestazioni da parte di questi che indurranno il Giudice ad un più stringente giudizio in ordine ai rilievi di cui ai punti II.1 e II.2;

precisato che in ipotesi il ricorrente non riuscisse a sopportare il maggiore esborso suggerito (in ragione della riduzione della durata e/o dell'aumento della percentuale di soddisfacimento dei creditori), o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche suggerite, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata;

osservato che le modifiche e i chiarimenti da apportare al piano abbiano un'importanza gradatamente decrescente dal profilo su. (I) al profilo sub. (III)

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento proposta integrata secondo quanto indicato (con particolare riferimento ai profili sub (I) e sub (II), o diversamente confermare la proposta per come già depositata



FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **11 luglio 2019 ore 11:35**;

ORDINA

che la proposta -per come presentata o eventualmente modificata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 11 giugno 2019;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 11 giugno 2019.

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria

Cosenza, 27/05/2019

Il Giudice
Dott. Giorgio Previte

